



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014 - 41
Data 28-11-2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO
"DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE.**

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **ventotto** del mese di **Novembre** , alle ore **17:00** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **20-11-2014** prot. n. **7137** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria , pubblica, in **prima convocazione**.
Presiede la seduta il Consigliere Rag.**SEPE PAOLO** in qualità di **Presidente** del Consiglio.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X				
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X				
ZAMPELLA GIOVANNI	X		BARBATO GIUSEPPE		
CHIACCHIO ROSA	X		MADONIA ASSUNTA	X	
SARDO RAFFAELE	X		TURCO ALFONSO	X	
SEPE PAOLO	X		PETRARCA MASSIMO		X
BRACCIANO ALFONSO	X		EMILIANO	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X				
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**,il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Comune di Carinaro

Proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: Delegato all'Urbanistica sig. Bruno Capoluongo.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'installazione di manufatti tipo "dehors" per locali con esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Premesso che:

-gli attuali strumenti in dotazione dell'Amministrazione comunale non regolamentano adeguatamente l'arredo urbano con particolare riferimento ai dehors;

- tali strutture hanno una rilevanza dal punto di vista dell'arredo urbano, del decoro cittadino, delle condizioni igienico sanitarie, della libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, della circolazione pedonale e veicolare e della sicurezza pubblica.

Considerato che:

-la dotazione di piccole strutture di arredo di tipo precario possono costituire un incentivo alla frequentazione dei luoghi con conseguente sviluppo delle attività economiche correlate;

-tale ultima esigenza deve essere in ogni caso contemperata con la necessità di garantire un'adeguata libera fruizione di spazi pubblici da parte dei cittadini, oltre che il rispetto delle disposizioni in tema di circolazione stradale sancite dal Codice della strada.

Evidenziata la necessita di elaborare apposito regolamento per disciplinare in maniera organica la collocazione di elementi di arredo tipo "dehors" annessi ai locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Visto il testo regolamentare allegato, esaminato dalla commissione consiliare di Urbanistica, Assetto Territoriale e Lavori Pubblici nella seduta del 04/11/2014;

Ritenuto dover provvedere alla approvazione del testo in atti;

Sentito il delegato all'urbanistica Bruno Capoluongo

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, approvare il **"Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "dehors" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande"** allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l' entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente punto del presente dispositivo determinerà l'abrogazione di norme previgenti in contrasto con lo stesso.

all'Urbanistica

Il Delegato

Sig. Bruno Capoluongo

ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - D.Lgs. 267/00;

Preso atto degli interventi dei consiglieri, come da processo verbale della seduta;

Visti i pareri resi ai sensi dell' art.49 del TUEL 267/2000 e art. 39 dello Statuto Comunale;

Con la presente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente risultato:

PRESENTI: n. 12

VOTANTI: n. 12

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 3 (gruppo di minoranza)

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Approvazione regolamento per l'installazione di manufatti tipo

“dehors” per locali con esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
Carinaro, li 24.11.2014	
	Il Responsabile area Tecnica
	Geom. Ausilio Donato

Regolamento per l'installazione di manufatti tipo “dehors” per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 28.11.2014

Art. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute ai comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3 e 7 bis del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs del 20.08.2000 n. 267 e

s.m.i., e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per "dehors" il manufatto coperto con consistenza volumetrica formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 10.

3. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da facile rimovibilità, e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

4. Qualunque manufatto con consistenza volumetrica realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo art. 10, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 3 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 2 CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dal Comune la relativa e preventiva concessione di occupazione dello stesso.

2. Tutti gli elementi che costituiscono il "dehors", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

Art. 3 CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DEL "DEHORS"

1. Il "dehors" deve essere posizionato di norma in adiacenza al locale di cui costituisce arredo o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze. Qualora lo stesso interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato.

2. Il "dehors" deve essere posizionato nel rispetto delle disposizioni del vigente codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

3. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).

4. L'occupazione del marciapiede, antistante l'esercizio con de hors o con singoli elementi non deve superare la proiezione orizzontale delle pareti che lateralmente delimitano il locale.

5. Al responsabile competente, previo pareri da altri servizi o settori, è riservata la facoltà di modificare l' area di occupazione dei de hors con motivato parere.

Art. 4 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"

1. All'interno della sagoma dei "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

Art. 5 LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL "DEHORS"

1. Nel posizionamento dei "dehors" devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

2. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

Art. 6 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Municipale.

Art. 7 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione

coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 8 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l'installazione dei "dehors" ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui.

2. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per il "dehors" non sia rinnovata o venga revocata o nel caso in cui l'installazione dello stesso venga effettuata in maniera difforme dal presente regolamento, la struttura deve essere completamente rimossa e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario entro gg 10 dalla scadenza o revoca dell'autorizzazione all'occupazione o dalla comunicazione dell'accertata difformità.

3. A garanzia dell'obbligo di rimozione il titolare della concessione di suolo pubblico dovrà stipulare prima dell'inizio lavori di installazione del manufatto apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione è stabilito in 30 €/mq di superficie occupata.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata o sospesa, oltre che nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia urbana e dal vigente codice della strada, anche qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
- d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- f) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PRIVATO CON "DEHORS"

1. L'installazione di strutture tipo "dehors" su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, è soggetta a nulla osta dei servizi viabilità e P.M. del Comune.

2. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 8 commi 2 e 4 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

Art. 10 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI "DEHORS" E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli elementi di arredo denominati “dehors”, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq 40 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Detta superficie può essere aumentata su suolo privato. Ferma restando tale superficie massima, in sede di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Nel caso di richiesta di suolo pubblico prospiciente e contiguo a suolo privato, il limite dei 40 mq innanzi citato è da considerarsi come superficie massima comprensiva dell'area privata già disponibile.

2. Lo spazio coperto dal “dehors” deve essere delimitato da una pedana rialzata realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. La pedana potrà essere realizzata con struttura in legno o metallo e pavimentata con tavolato in legno o elementi metallici e dovrà essere conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.

3. La struttura coperta del “dehors” deve essere realizzata con struttura in legno, ferro o materiale ferroso con sezioni ridotte, copertura con tende in tessuto o telo impermeabile avvolgibile, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto e, nel caso di occupazione di suolo pubblico, non deve aggettare su area esterna a quella concessa. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione in vetro o simili. Rientrano nella suddetta categoria anche le pennellature di vetro scorrevoli.

4. Non è ammessa la installazione di “dehors” nei percorsi porticati e nelle gallerie.

5. L'altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3,50 metri.

6. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio.

7. I manufatti in argomento dovranno in ogni caso conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante per quanto attiene le caratteristiche morfotipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto.

Art. 11 PROCEDURE

1. L' autorizzazione all'installazione del “dehors” è subordinata a comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, che potrà essere inoltrata, nel caso di occupazione di suolo pubblico, solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

2. Alla comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata e planimetria generale del contesto urbano circostante;

b) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;

c) polizza fideiussoria di cui al precedente art. 8 comma 3 (nel caso di occupazione di suolo pubblico);

d) foto inserimenti del “dehors” nell’area oggetto di intervento;
e) relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all’interno del manufattostesso.

3. Ai fini dell’ istruttoria della pratica il richiedente deve provvedere al versamento dei diritti di segreteria di esclusiva competenza comunale. Ai fini di pagamento della TOSAP si fa rinvio alle misure e classificazioni di cui al vigente regolamento comunale disciplinante la materia.

Art. 12 SANZIONI Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate e con caratteristiche difformi da quelle di cui al precedente art. 10, devono adeguarsi alla presente normativa entro 36 mesi dall’entrata in vigore della stessa.

3. Il mancato adeguamento entro i termini previsti comporta, anche nel caso di occupazione di suolo privato, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del regolamento.

O.D.G. (7)

Approvazione Regolamento Comunale per l’installazione dei manufatti tipo “de hors” per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Relaziona sull’argomento il Consigl. Capoluogo che, approfondendo la materia, ha consta atto che vi sono svariati regolamenti comunali che disciplinano i dehors. Anche il Comune di Aversa ne è provvisto. Il termine gazebo trae in inganno mentre è più utilizzato e adeguato il termine di origine francese “dehors”. L’Amministrazione ha predisposto uno schema di regolamento, composto di 13 articoli, prendendo spunto da altri regolamenti già vigenti, per essere sensibili alle esigenze degli esercenti commerciali che così possono utilizzare

spazio esterno al proprio locale. Il regolamento ha passato il vaglio della Commissione Urbanistica e della Commissione Affari Istituzionali.

Interviene il Consigl. Petrarca che dà lettura ad una relazione che si allega al presente verbale e che contiene una serie di considerazioni sulla non opportunità e non legittimità del regolamento d aapprovare.

Il Consigl. Capoluongo controribatte alle affermazioni del Consigl. Petrarca affermando che il regolamento edilizio è carente nel disciplinare questo tipo di strutture e che il regolamento che si propone di approvare ha il solo scopo di dare agli esercenti sul territorio di utilizzare spazi esterni ai loro locali, come avviene in tante altre realtà vicine e lontane. Non c'è niente di illegittimo. D'altra parte, lo schema di regolamento è stato trasmesso al consigl. Petrarca con largo anticipo, proprio per consentire di apportare modifiche e integrazioni ma niente è stato prodotto. La risposta del Gruppo è stata: ci riserviamo di intervenire in Consiglio.

Il Consigl. Petrarca sottolinea il fatto che il regolamento è lacunoso sotto diversi aspetti. Esso va modificato e così come è stato predisposto non può essere approvato.

Il Consigl. Capoluongo afferma che il regolamento è stato esaminato da uno dei professionisti incaricati dell'adeguamento al PUC, l'arch. Vargas, che ha dato il suo assenso all'approvazione.

Il Consigl. Sardo si sorprende a che il Consigl. Petrarca, pur essendo un tecnico, non abbia presentato emendamenti di natura tecnica. Il regolamento ha passato il vaglio di due commissioni e se, all'atto della sua applicazione concreta, si manifestassero degli errori o esigenze sopravvenute di integrarlo o modificarlo, si provvederà di conseguenza.

Il Consigl. Petrarca evidenzia che nel regolamento non sono individuate le entità delle sanzioni applicabili ma il Consigl. Zampella lo invita a guardare bene l'art. 13 di esso.

Si passa alla votazione palese:

n. 9 voti favorevoli

n. 3 voti non favorevoli (gruppo di minoranza)

DELIBERAZIONE APPROVATA

Processo verbale del 28.11.2014 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n°41

Letto, e sottoscritto

Il Presidente SEPE PAOLO	Il Segretario DAMIANO ANNA
-----------------------------	-------------------------------

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 00-00-0000 al 00-00-0000 come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Carinaro, li 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

E' dichiarata immediatamente esigibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Addì,

Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA